

COMUNE DI VARAPODIO

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°39 DEL 29/10/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU

L'anno Duemiladodici, addì ventinove, del mese di ottobre, alle ore 18,00 convocato per determinazione del Presidente e invitato come da avvisi scritti giusta nota prot. n. 4634 del 25/10/2012, si è adunato in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza della Sig.na Rechichi Annunziata, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

°	COGNOME	E	NOME	PRESENTE
1	FAZZOLARI		Orlando	SI
2	SCIGLIANO		Natale	SI
3	CORSO		Giuseppe	SI
4	RECHICHI		Annunziata	SI
5	FALLETI		Pasquale	SI
6	CARPINELLI		Vincenzo	SI
7	RUSCITO		Annalisa	SI

PRESENTI n° 07

ASSENTI n° 0

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, D.ssa Elisabetta Rosa Tripodi
Presiede la Sig.na Annunziata RECHICHI

Il Presidente, premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti n. 07 su n. 7 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 7 Consiglieri in carica, e l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio, per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere nel testo riportato dopo il presente deliberando

Relaziona il Sindaco il quale informa i consiglieri che non si può confermare l'aliquota così come prevista, e come era nelle intenzioni all'atto della convocazione del Consiglio Comunale, in quanto bisogna aumentare le aliquote imu al fine di compensare il taglio che il comune ha subito ai sensi dell'art. 16 comma 6 DL 95/2012; propone quindi di abbassare di 0,1 l'aliquota dell'abitazione e delle sue pertinenze e di aumentare di 0,1 le restanti unità immobiliari

Il Consigliere Carpinelli esterna che per far fronte al minore trasferimento di € 25.000,00 si possono tagliare le spese, senza aumentare le entrate con la tassazione e, pertanto, chiede di tagliare alcune spese come i panettoni a Natale e le colombe a Pasqua

PREMESSO che :

- L'art. 8 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili ;

- L'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 ha modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti punti:
 - anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012, in via sperimentale fino al 2014;
 - estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
 - modifica dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate
 - determinazione delle aliquote di base :per l'abitazione principale e le sue pertinenze l'aliquota di base è pari a 0,4 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 per cento, per tutti gli altri immobili è pari a 0,76 per cento
- il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “ *I comuni con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 possono modificare, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali*”
- il comma 7 dello stesso articolo in riferimento all'abitazione principale e alle sue pertinenze, stabilisce che “*I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”.
- Il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale “*I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,1 per cento*”
- Il comma 11 dice che “*E' riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l'aliquota di base. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.*”
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

“*1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, così dispone:

“*16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis.....*”
- il comma 15 dell'art. 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201 ha stabilito che *A decorrere dall'anno d'imposta 2012 ,tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione , anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.*”

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31/10/2012;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 (così come risulta approvato in ultimo dall'art.9 comma 3 lett. a) D.L. 10/10/2012 n. 174 il quale dispone “*Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1 , lett e) del testo unico di cui*

al decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 de 29/10/2012 è stato modificato, ai sensi di legge, il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2012, ai sensi dell'art. 13 comma 12 bis sopra richiamato;

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento di cui sopra "Determinazione delle aliquote e dell'imposta", con il quale si stabilisce che *"Il comune delibera le aliquote relative all'IMU In caso di mancata approvazione Le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

TENUTO CONTO delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti;

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione del Regolamento Imu, delibera n 5/2012, e della delibera del Consiglio Comunale n. 6/2012 di applicazione dell'imposta sono intervenute modifiche alla legislazione che hanno determinato l'invio di una nota da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ad alcune disposizioni del regolamento e della delibera, si ritiene necessario apportare le modifiche opportune alla luce dei nuovi interventi sulla disciplina dell'imposta

DATO ATTO che in data 26/10/12 sono stati pubblicati ulteriori tagli nel sito del Ministero dell'Interno, operati ai sensi dell'art. 16 c. 6 DL 95/2012, quantificati per il comune di Varapodio in € 25.052,28

CONSIDERATO che pertanto si ritiene opportuno modificare, altresì, le aliquote al fine di assicurare al comune un maggiore gettito che compensi il taglio subito ai sensi dell'art. 16 comma 6 DL 95/2012

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 5 voti favorevoli e due contrari (Carpinelli e Ruscito)

DELIBERA

- 1) la narrativa che precede è parte integrante del presente dispositivo da intendersi integralmente riprodotta;
- 2) di determinare ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 per l'anno 2012 le seguenti aliquote IMU :
 - a) aliquota dello 0,3 per cento per l'abitazione e le relative pertinenze, esclusivamente classificate come C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - b) aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133
 - c) aliquota del 0,86 per cento per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili;
- 3) di dare atto che:
 - a) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e, nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione , al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari si applica solo la detrazione base di € 200,00

d) la detrazione si applica altresì alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulta locata.

4) di dare atto che per l'applicazione dell'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011 relativo alle modalità di calcolo dell'imposta sui terreni agricoli il moltiplicatore ridotto paria 110 si applica *"ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ."*

5) di dare atto che alla data odierna la previsione di entrata iscritta nel Bilancio annuale di previsione, del gettito complessivo dell'IMU, tenuto conto in modo prudenziale delle previsioni ufficiali del Portale per il Federalismo Fiscale è pari a € 196430,00; con la prossima variazione di bilancio si provvederà ad aggiornare il dato tenendo conto dell'importo del gettito corrispondente alla modifica delle aliquote deliberate ;

6) di dare atto che il versamento dell'imposta deve avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs 09/07/1997 n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate , nonché , dal 1 dicembre 2012 , con apposito bollettino postale;

7) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

8) di disporre che l'Ufficio Tributi Comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

9) di stabilire che per quanto non determinato nel presente atto si rinvia al Regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Municipale Propria

10) di dare atto che le aliquote come sopra determinate hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2012;

11) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze ai sensi dell' art 13 D.L. 06/12/11 n. 201

12) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile con separata votazione , 5 voti favorevoli e n.2 astenuti (Carpinelli e Ruscito) ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Il sottoscritto funzionario comunale, visto l'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione su indicata

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE. Sulla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to (D.ssa Eleonora Scopelliti)